

STATUTO

dell'Ente di diritto privato "Centro Studi Feliciano Rossitto - ETS" riconosciuto con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 6 novembre 1989 e del Ministero dell'Interno del 9 dicembre 1997, compreso tra gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, dotato di apposite e proprie strutture costituenti opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 4 lett. g) legge n. 847/1964.

Art. 1) Denominazione e Sede

E' costituita un'associazione denominata "Centro Studi Feliciano Rossitto - ETS".

L'Ente ha sede a Ragusa in via E. Maiorana n. 5.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Ente persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche di interesse culturale, scientifico, di studio e di istruzione, di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) promozione dello studio del pensiero e dell'opera di Feliciano Rossitto e di altri qualificati dirigenti del movimento politico e sindacale ragusano, siciliano e nazionale;
- b) sviluppo dello studio della realtà economica, sociale e politica della Provincia di Ragusa nel contesto regionale e nazionale;
- c) predisposizione di iniziative per lo studio della storia del movimento dei lavoratori, nonché delle tradizioni e delle vicende storiche delle classi popolari, con particolare riferimento alla Provincia di Ragusa ed alla Sicilia;
- d) ricerca e formazione professionale, iniziale, continua, aziendale, rivolta anche alle ad utenze speciali (portatori di handicap o svantaggiati), anche nei settori socio-assistenziali, socio-sanitari, manifatturiero, terziario e culturale, in conformità alla legislazione vigente;
- e) sviluppo e diffusione della cultura e della ricerca storica, letteraria, filosofica, economica e scientifica con particolare riferimento a quella di orientamento marxista, promuovendo il confronto con le altre correnti della cultura

contemporanea e valorizzando il pluralismo ed i suoi risultati, nel rispetto della libertà e della autonomia della ricerca culturale;

f) realizzazione di iniziative culturali e ricerche scientifiche in collaborazione con Enti pubblici ed Associazioni private, con Facoltà e Dipartimenti delle Università;

g) costituzione di un Archivio storico e di una Biblioteca, con una sezione dedicata al movimento operaio, aperto al pubblico;

h) realizzazione di iniziative editoriali in proprio in collaborazione con terzi;

i) istituzione di borse di studio da attribuire con apposito concorso a laureati per consentire loro il perfezionamento degli studi su temi attinenti alle finalità statutarie dell'Ente.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

j) diffusione, attraverso spettacoli teatrali, dei contenuti delle attività di cui alle superiori lettere;

k) promozione ed organizzazione di mostre di pittura costituzione di organismi interni di studio della legislazione in tema di lavoro subordinato o autonomo.

L'Ente può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo; tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Soci

Il termine soci indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono soci i fondatori dell'Ente e coloro che successivamente alla costituzione sono stati e vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Ente che è organizzato secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dell'Ente, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Ente mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali

dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

I soci si distinguono in:

- Soci ordinari;
- Soci onorari;
- Soci istituzionali;
- Soci volontari.

Sono soci ordinari tutti i cittadini che, a seguito di apposita richiesta, ottengono l'ammissione, condividendo gli scopi statutari, ed impegnandosi a partecipare ai relativi programmi sociali ed al suo finanziamento mediante il pagamento delle quote sociali nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che per il loro prestigio culturale, sociale e professionale e per particolari meriti in favore dell'Ente vengono designati dal Consiglio Direttivo.

Sono soci istituzionali gli Enti, Istituti, Società, Organizzazioni Politiche democratiche, Organizzazioni Sindacali e Professionali di lavoratori, dipendenti o autonomi, che svolgano attività qualificate con scopi, interessi ed ideali comuni a quelli dell'Ente.

L'Ente può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta svolgono attività in favore dell'Ente e dei relativi progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.

I soci volontari possono essere iscritti in apposito Registro.

Art. 4) Ammissione dei Soci

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei soci.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni (60 gg.), che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 5) Recesso ed esclusione

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni tempo dall'Ente, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato e non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Ente.

Il socio che sia inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione, il socio può essere riammesso.

Art. 6) Organi dell'Ente

Sono Organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo ed il Revisore (se nominati).

Art. 7) Assemblea dei soci

A) Funzioni

L'Assemblea dei soci:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Ente;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un socio;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata, dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Ente o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni socio, a mezzo

strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno, sette giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Ente.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno novanta giorni (90 gg.). Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione del socio.

Ciascun socio esprime un solo voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un socio può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano in carica, ed in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di socio; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di terzi non soci al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Ente.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Ente, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Ente, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione dei soci;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- deliberare sul conferimento di mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi sociali;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di diciannove, determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra i soci; durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione, da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni (7 gg.) prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con

modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Ente o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Ente, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 9) Presidente dell'Ente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curando l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare ad uno dei Vice Presidenti le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Al Presidente è attribuita l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

Art. 10) Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 11) Segretario dell'Ente

Il Segretario dell'Ente è un socio designato dal Consiglio Direttivo **fra i suoi membri** per curare il funzionamento degli uffici ed assicurare l'esecuzione degli atti del Presidente, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e dell'Assemblea dei soci; alle riunioni partecipa redigendo e controfirmando i relativi verbali.

Art. 12) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili

ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione *di valore non inferiore ad Euro 15.000,00*, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza e, qualora risulti che sia diminuito in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 13) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di

eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 14 Devoluzione

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa tale scioglimento intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale e comunque sempre in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 15) Norme Varie

L'Ente, con delibera del Consiglio Direttivo, può articolare la sua attività mediante la istituzione di specifiche Sezioni di lavoro o di ricerca.

I componenti degli Organi dell'Ente hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni statutarie anticipate e documentate.

Eventuali prestazioni o servizi resi all'Ente nell'ambito della loro attività professionale da singoli soci su incarico del Consiglio Direttivo, possono essere compensati al minimo di tariffa, fatta eccezione dei rimborsi a tal titolo ottenuti dall'Ente a carico di terzi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, nell'ambito delle possibilità di bilancio, l'assunzione di personale a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché l'affidamento di specifici incarichi nell'ambito del lavoro autonomo, diretti ad assicurare il pieno svolgimento dell'attività statutaria, il funzionamento dell'Archivio e della Biblioteca e la tenuta della contabilità, con il riconoscimento rispettivamente delle retribuzioni stabilite dalla legge o dai contratti collettivi nazionali, e dei compensi stabiliti al momento dell'incarico. Quanto precede avverrà nel rispetto dei limiti e dei divieti

di cui all'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16) Conflitti tra Ente e soci

In caso di atti denigratori nei confronti dell'Ente compiuti da un socio, in qualsivoglia modo espressi, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che, acclaratane le responsabilità commina al socio, in relazione alla loro gravità, le seguenti sanzioni:

- l'ammonizione;
- la esclusione.